

STATUTO
QUALITAMBIENTE
ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1.1. E' costituita un'Associazione a carattere apolitico e non avente fini di lucro, denominata *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* -.
- 1.2. *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* - ha sede in Siena.

Articolo 2

Attività e supporto tecnico-scientifico

- 2 L'attività di *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* - è disciplinata dal presente Statuto, dal Regolamento che potrà essere adottato dall'Assemblea e dalle delibere degli Organi dell'Associazione.

Articolo 3

Scopi

- 3.1. L'attività di *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* - è finalizzata al perseguimento dei seguenti scopi:

- promuovere la collaborazione fra i Soci per la definizione di regole, modelli comportamentali ed azioni congiunte ai fini di uno sviluppo sostenibile del territorio;
- contribuire al miglioramento ed all'armonico equilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione, attraverso lo scambio di comunicazione e di esperienze volto a fornire un "know how" agli Enti Soci affinché potenzino, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, le proprie funzioni riguardanti in particolare l'erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all'iniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonei a favorire il miglioramento degli indici di qualità della vita e la salvaguardia della vita umana, con attenzione agli aspetti di sicurezza, anche sociale, ed al recupero, alla valorizzazione e alla tutela delle tradizioni locali;
- provvedere alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, dei beni, del turismo, del territorio, dei beni culturali e del paesaggio attraverso studi ed azioni finalizzati:
 - *alla gestione pianificata e sostenibile delle risorse locali e del territorio,*
 - *alla difesa del suolo e la tutela idrogeologica,*
 - *alla cura della viabilità e dei trasporti,*
 - *alla protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, agricoltura, caccia e pesca,*
 - *all'organizzazione della raccolta, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti,*
 - *al controllo dell'inquinamento atmosferico, dell' inquinamento acustico ed elettromagnetico,*
 - *alla tutela e alla valorizzazione delle risorse idriche*

- *alla tutela e alla valorizzazione delle risorse energetiche e allo sviluppo e all'impiego delle energie alternative,*
 - *alla promozione dello sviluppo dei servizi sanitari e di igiene pubblica,*
 - *al potenziamento dell'istruzione scolastica e la formazione professionale,*
 - *all'attenzione alle reti infrastrutturali ed ai servizi di rete, inclusa la distribuzione commerciale;*
- valorizzare le potenzialità degli Enti locali e le loro capacità di intervento e di influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali e istituzionali, a sostegno e promozione di politiche di sviluppo sostenibile.
- 3.2.** Al fine di perseguire gli scopi di cui al punto 3.1., i Soci si impegnano a definire una precisa strategia di intervento e di promozione delle politiche di sviluppo sostenibile, promuovendo azioni di comunicazione, che trasmettano e rendano visibile il loro comune impegno verso ogni tematica relativa allo sviluppo sostenibile, allo scopo di fare opera di sensibilizzazione per l'adozione delle opportune politiche e strumenti di gestione.
- 3.3.** Gli scopi sopra elencati vengono perseguiti anche mediante la partecipazione da parte di *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* - a consorzi o altri organismi associativi o societari o iniziative istituzionali aventi oggetto e finalità analoghi e, comunque, non incompatibili con quelli perseguiti da *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* -.

Articolo 4

Principi e modalità operative

- 4.1.** Per il perseguimento degli scopi indicati nell'Art. 3, l'Associazione nell'esercizio delle proprie attribuzioni si conforma ai seguenti principi e modalità operative:
- il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini,
 - la programmazione socio economica e territoriale,
 - la tutela e la valorizzazione del territorio,
 - la trasparenza della propria organizzazione e attività,
 - l'informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività, anche attraverso la promozione di convegni, dibattiti e la pubblicazione di studi in materia di sviluppo sostenibile,
 - la cooperazione con Enti Pubblici ed Organizzazioni Private per l'esercizio delle proprie funzioni mediante gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria,
 - la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali,
 - la salvaguardia della vita umana e dei beni,
 - la valorizzazione delle specificità caratterizzanti il territorio.

Articolo 5

Soci

- 5.1.** Sono Soci Fondatori di *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* - le Amministrazioni Territoriali e gli Enti Locali, nonché tutti i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo che deliberino

l'adesione all'associazione entro il 30/09/2002. Oltre alla categoria dei Soci Fondatori, i Soci possono essere: Onorari, Ordinari e Sostenitori.

- 5.2** Possono essere ammessi quali Soci Ordinari, a giudizio del Comitato Direttivo, le Amministrazioni Territoriali e gli Enti Locali (ad es. Comuni, Province, Comunità Montane, Parchi, etc), che hanno adottato un sistema volontario di ecogestione conforme alla norma internazionale ISO 14001 o in alternativa al Regolamento Comunitario EMAS - 761/2001.
- 5.3** Possono altresì essere ammessi quali Soci Ordinari, a giudizio del Comitato Direttivo, le Amministrazioni Territoriali e gli Enti locali che, pur non avendo ancora conseguito la certificazione ISO 14001 e/o la registrazione EMAS II, abbiano avviato percorsi di certificazione in ambito ambientale. Resta inteso che il mantenimento nel tempo dello status di Socio per questa particolare categoria di soggetti è legato all'effettivo conseguimento della certificazione ISO 14001 e/o EMAS II.
- 5.4** Possono infine, previo gradimento del Comitato Direttivo, essere ammessi quali Soci Onorari e/o Sostenitori, studiosi ed esperti in materia ambientale oltreché altre Amministrazioni Territoriali e/o persone giuridiche.
- 5.5** In seno agli organi dell'Associazione, ciascun Socio persona giuridica è rappresentato dal Sindaco o Presidente, quale rappresentante legale dell'Amministrazione Territoriale o Ente Locale, o da persona da questi scelta in seno all'organo esecutivo dell'Ente, munita di delega scritta.

Articolo 6

Quote e contributi

- 6.1.** Ciascun Socio, ad eccezione dei Soci Onorari, versa annualmente a *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* - una quota associativa nella misura determinata dal Comitato Direttivo.
- 6.2.** Entro trenta giorni dalla costituzione dell'Associazione, ciascun Socio Fondatore versa un contributo una tantum a *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* - pari a 500 Euro (cinquecento Euro). L'insieme dei contributi versato a questo titolo dai Soci Fondatori costituisce il Fondo Sociale.
- 6.3.** Entro trenta giorni dalla delibera di ammissione ad opera del Comitato Direttivo, ciascun Socio, ad eccezione dei Soci Onorari, versa a *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* - un contributo di ingresso di importo pari alla quota associativa annuale.

Articolo 7

Ammissione di nuovi Soci

- 7.1.** L'Ente che intende aderire a *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* - deve presentare domanda al Comitato Direttivo, che delibera sull'ammissione, secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente Statuto. Le persone

fisiche aventi i requisiti di cui al comma 4 dell'art.5 vengono ammessi previo parere unanime del Comitato Direttivo.

7.2. La presentazione della domanda di ammissione, comporta di per sé l'accettazione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, nonché delle delibere adottate fino all'ammissione del nuovo Socio.

Articolo 8

Recesso ed esclusione dei Soci

8.1. Ciascun Socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r da inviare al Presidente del Comitato Direttivo almeno quattro mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di comunicazione di recesso comunicata successivamente al termine indicato, la partecipazione si intenderà estesa a tutto l'anno solare successivo ed il recesso avrà effetto al termine di quest'ultimo.

8.2. I Soci Fondatori non possono recedere dall'Associazione prima che siano decorsi tre anni dalla costituzione.

8.3. Qualora un Socio venga meno ai doveri associativi o abbia comunque svolto o svolga attività in contrasto con i compiti, i principi e gli scopi di *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* -, il Comitato Direttivo, dopo avere esperito gli opportuni tentativi per rimuovere le cause di inadempimento, sottopone la proposta di esclusione all'Assemblea, che delibererà a maggioranza di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 9

Patrimonio e proventi dell'Associazione

9.1. Il Patrimonio di *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* - è costituito da:

- il Fondo Sociale, costituito dai Soci Fondatori, pari a Euro <in cifre> (<in lettere>)
- le donazioni, elargizioni e i lasciti eventualmente disposti a favore dall'Associazione, nonché dai contributi versati una tantum dai Soci e destinati ad incrementare il Patrimonio
- le eccedenze delle gestioni annuali secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

9.2. I Proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- le rendite derivanti dal Patrimonio
- le quote associative pagate dai Soci
- i proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione in conformità al presente Statuto

- da ogni altra entrata ammessa dalle vigenti norme di legge e compatibile con le finalità dell'Associazione.

Articolo 10

Organi dell'Associazione

10.1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente ed i Vice Presidenti
- Il Collegio dei Revisori.

10.2. Al funzionamento dell'Associazione è preposto un Segretario Generale, cui spetta di provvedere all'organizzazione ed al funzionamento della stessa, nell'ambito delle direttive ricevute dal Comitato Direttivo.

Articolo 11

Assemblea dei Soci

11.1. All'Assemblea dei Soci partecipano gli Enti associati, a mezzo dei soggetti indicati al comma 5 dell'art.5, nonché i Soci, persone fisiche e giuridiche, ammessi ai sensi dell'art.5 comma 4. Il diritto di voto spetta a ciascun Socio in regola con il pagamento dei Contributo e della Quota Associativa.

11.2. Ciascun Socio può farsi sostituire in Assemblea da un altro Socio al quale abbia conferito apposita delega scritta.

11.3. All'Assemblea assistono, senza diritto di voto, il Segretario Generale nonché i componenti del Collegio dei Revisori.

Articolo 12

Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

12.1. L'Assemblea dei Soci:

- a) Elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Comitato Direttivo, organo di cui stabilisce il numero dei membri e provvede per ciascuno di essi alla nomina o alla revoca nel caso previsto dall'art. 15.3 e ne determina il compenso
- b) nomina i componenti del Collegio dei Revisori

- c) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri
- d) approva il bilancio preventivo e consuntivo e la situazione patrimoniale presentati dal Comitato Direttivo
- e) delibera in merito all'adozione del Regolamento dell'Associazione, la cui redazione demanda al Comitato Direttivo
- f) delibera in merito alle proposte di esclusione di un socio presentate dal Comitato Direttivo
- g) delibera sulle modificazioni del presente Statuto che potranno essere proposte, oltre che dai Soci, dal Comitato Direttivo
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e provvede alla nomina dei Liquidatori
- i) delibera su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal Comitato Direttivo.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea dei Soci

- 13.1.** L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e della situazione patrimoniale, ovvero quando sia richiesto dal Comitato Direttivo o da almeno tre Soci.
- 13.2.** L'avviso di convocazione, contenente l'ora il giorno e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito non meno di 15 giorni liberi prima della data della riunione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 13.3.** In casi di particolare urgenza, che dovrà essere adeguatamente motivata, l'avviso di convocazione potrà essere inviato, anche via fax, telegramma o posta elettronica con attestazione di avvenuta ricezione, non meno di 7 giorni liberi prima della riunione.
- 13.4.** In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea dei Soci sarà regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i Soci nonché i membri del Collegio dei Revisori, ma in tal caso ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14

Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

- 14.1.** Per la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci devono essere presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
- 14.2.** L'Assemblea dei Soci, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

14.3. Nelle deliberazioni inerenti le seguenti materie, l'Assemblea dei Soci delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati:

- modificazioni dello Statuto
- esclusione di un socio, a seguito di proposta del Comitato Direttivo
- scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

14.4. Delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci è redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario all'uopo nominato. I Verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati in apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i Soci.

Articolo 15

Comitato Direttivo

15.1. Il Comitato Direttivo è composto da un numero di componenti variabile da tre a nove (inclusi il Presidente ed i Vice Presidenti), che vengono nominati dall'Assemblea dei Soci tra i rappresentanti dei Soci stessi.

15.2. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il loro mandato termina contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di competenza.

15.3. In caso di mancata osservanza dei propri doveri da parte di un componente del Comitato Direttivo, ovvero qualora la sua presenza in seno al Comitato Direttivo si ponga in contrasto con gli scopi o i principi dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci può deliberare la revoca del mandato, nominando contestualmente un nuovo componente del Comitato Direttivo.

15.4. La carica di componente del Comitato Direttivo cessa in caso di morte o dimissioni. Cessa inoltre automaticamente qualora la persona fisica designata a rappresentare un ente associato perda la qualifica di rappresentante del Socio stesso.

15.5. Nei casi di cessazione di cui ai precedenti due commi, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei Soci per la sostituzione del componente del Comitato Direttivo. Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Comitato Direttivo.

15.6 Il Comitato Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno.

Articolo 16

Attribuzioni del Comitato Direttivo

16.1. Il Comitato Direttivo opera per il raggiungimento degli scopi statutari e a tal fine gli sono conferiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad

eccezione dei compiti riservati dal presente Statuto o dalla Legge all'Assemblea dei Soci.

16.2. In particolare, il Comitato Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea
- b) redige il Regolamento dell'Associazione, su richiesta dell'Assemblea dei Soci, che lo adotta ai sensi dell'art. 2.1
- c) determina la misura della quota associativa annuale ai sensi dell'art. 6.1.
- d) esprime il gradimento in merito all'ammissione di nuovi Soci Ordinari e Soci Sostenitori, ai sensi dell'art. 7 comma 1
- e) Ammette i Soci Onorari qualora ricorrano i presupposti previsti all'art. 5 comma 4;
- f) predispone il bilancio annuale e la situazione patrimoniale e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione, unitamente ad una relazione sulla gestione
- g) provvede alla gestione del patrimonio dell'Associazione
- h) nomina il Segretario Generale
- i) predispone e presenta all'Assemblea per l'approvazione le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento
- j) sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte di esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8.3.
- k) adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto.

16.3. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato Direttivo può avvalersi di un Comitato Scientifico i cui membri sono esperti di rinomanza nazionale in materia ambientale; oltrechè esperti proposti da Enti/ Organizzazioni di certificazione accreditati ed individuati a tal fine dal Comitato Direttivo stesso. Il Comitato Direttivo può altresì avvalersi di professionisti e consulenti, deliberare la partecipazione dell'Associazione in Società, Enti od altri Consorzi, aventi finalità analoghe e, comunque, non incompatibili con quelle del presente Statuto.

16.4. Il Comitato Direttivo può delegare in tutto o in parte l'esercizio dei propri poteri al Presidente, il quale può a sua volta conferire deleghe o mandati ad altri componenti del Comitato Direttivo o a terzi per singoli atti o categorie di atti, stabilendo in ogni caso i limiti del mandato e le modalità per il suo espletamento.

Articolo 17

Convocazione e funzionamento del Comitato Direttivo

17.1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque quando lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due componenti.

17.2. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare deve essere spedito non meno di 10 giorni liberi prima della data della riunione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In casi di particolare urgenza, che dovrà essere adeguatamente motivata, l'avviso di convocazione potrà essere inviato, anche via fax telegramma o posta elettronica con attestazione di avvenuta ricezione, non meno di tre giorni liberi prima della riunione.

- 17.3.** Il Comitato Direttivo sarà validamente costituito anche in assenza di convocazione, quando all'adunanza siano presenti tutti i componenti in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori.
- 17.4.** Il Comitato Direttivo si intenderà validamente costituito qualora sia presente la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti.
- 17.5.** Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario Generale dell'Associazione che, salvo diversa determinazione del Presidente, svolge anche funzioni di segretario del Comitato Direttivo. I verbali del Comitato Direttivo, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati in apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i Soci.

Articolo 18

Presidente e Vice Presidenti

- 18.1.** Il Presidente si avvale della cooperazione di uno o più Vice Presidenti, di cui uno con le mansioni di Vicario, nominati tra i componenti del Comitato Direttivo. Essi sono rieleggibili una sola volta.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

- 18.2.** Il Presidente:

- a) vigila sull'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e sull'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari
- b) vigila sull'attività dell'Associazione
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Direttivo
- d) adotta nei casi di urgenza deliberazioni di competenza del Comitato Direttivo, con l'obbligo di convocare immediatamente il Comitato Direttivo stesso per la ratifica. In caso di difficoltà di convocazione, qualora dovessero essere adottate deliberazioni aventi carattere di urgenza, il presidente potrà invitare i singoli componenti del Comitato Direttivo ad esprimere il loro parere per corrispondenza
- e) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto o dalle deliberazioni degli organi associativi.

- 18.3.** In seno ai membri nominati a comporre il direttivo dall'Assemblea dei Soci, potranno essere individuati dal Comitato Direttivo stesso, uno o più Vice Presidenti, di cui uno con mansioni di vicario, che sostituiranno il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Qualora manchi o siano impediti i Vice Presidenti, le funzioni di Presidente, se necessario, sono svolte dal componente del Comitato Direttivo più anziano, il quale avrà l'obbligo di convocare immediatamente il Comitato Direttivo per la ratifica.

Articolo 19

Collegio dei Revisori

- 19.1.** Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci, tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili. La Presidenza è assunta dal membro del Collegio designato a tal uopo dall'Assemblea.
- 19.2.** I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e cessano dal mandato con effetto dalla data di ricostituzione del nuovo Collegio. A tale data cessano dalle funzioni anche i membri eventualmente nominati nel corso del triennio in sostituzione di membri cessati. I membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.
- 19.3.** I Revisori dei Conti non possono essere dipendenti dell'Associazione, né possono ricoprire cariche negli eventuali organismi associativi e societari partecipati direttamente o indirettamente dall'Associazione.
- 19.4.** Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile e finanziario sulla gestione dell'Associazione e tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni. I Revisori possono, sia individualmente che collegialmente, esaminare i libri contabili, procedere a verifiche di cassa, chiedere informazioni al Comitato Direttivo ed assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.
- 19.5.** Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo devono essere comunicati al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima delle riunioni nelle quali i bilanci stessi dovranno essere sottoposti all'Assemblea. Il Collegio redige una relazione illustrativa e la invia al Comitato Direttivo.

Articolo 20

Bilancio e contabilità dell'Associazione

- 20.1.** L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario.
- 20.2.** In sede di approvazione del bilancio consuntivo, l'eventuale avanzo di gestione è destinato alla copertura dell'eventuale disavanzo di esercizi precedenti. La quota dell'avanzo di gestione non assorbita dalla copertura di tale disavanzo è destinata al sostegno delle finalità istituzionali dell'Associazione.
- 20.3.** Per la formazione del bilancio consuntivo, la valutazione dei beni, la tenuta delle scritture contabili e la responsabilità degli amministratori si applicano le comuni norme del codice civile e delle leggi speciali riguardanti le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro.

Articolo 21

Scioglimento e liquidazione

- 21.1.** Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze previste all'art. 14.3 o per le altre cause previste dalla Legge.

- 21.2.** In caso di scioglimento, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina di due liquidatori cui spetta, congiuntamente, la rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio.
- 21.3.** Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e lo sottopongono all'Assemblea dei Soci, che delibera la devoluzione dell'eventuale residuo netto ad uno o più Enti o Associazioni che perseguano scopi analoghi a quelli di *QUALITAMBIENTE - ASSOCIAZIONE TERRITORI CERTIFICATI* -

Articolo 22

Soluzione delle controversie

- 22.1.** Tutte le eventuali controversie che possano costituire oggetto di arbitrato e che dovessero insorgere tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, anche in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Statuto o del Regolamento, dovranno essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di composizione amichevole ad opera di un Collegio di Proibiviri composto di tre membri e nominato dall'Assemblea tra persone di riconosciuta esperienza moralità.
- 22.2.** Tutte le controversie che non dovessero trovare soluzione mediante il tentativo di componimento di cui al comma che precede, verranno obbligatoriamente deferite ad un Collegio composto da tre Arbitri irrituali dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, dai due Arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Siena.
- 22.3.** Il Presidente del Tribunale di Siena sarà altresì competente a nominare l'Arbitro per conto della parte resistente, qualora questa non vi provveda entro 15 giorni dalla notifica della nomina di Arbitro ad opera della parte ricorrente.
- 22.4.** Qualora le parti in conflitto siano più di due, tutti e tre i membri del Collegio Arbitrale saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Siena, su istanza della parte più diligente, sentite le altre parti.
- 22.5.** Il Collegio Arbitrale, che avrà sede in Siena, sentite le parti ed esaminati gli atti, provvederà a risolvere ogni controversia - secondo diritto e senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio - entro il termine di 90 giorni dalla costituzione (che dovrà avvenire entro quindici giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro), salvo proroga espressamente accordata dalle parti.
- 22.6.** La decisione del Collegio, che potrà essere assunta anche a maggioranza e da considerarsi comunque come espressione della comune volontà delle parti, sarà insindacabile ed inappellabile.

